

## Scheda di Prodotto

Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale per Sanitari, non medici Dipendenti di Aziende Sanitarie e/o Liberi Professionisti



<p><b>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO</b></p>	<p><b>Polizza per la Responsabilità Civile (RCT) e la Responsabilità Civile per colpa grave dei sanitari non medici, dipendenti di aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche e private e/o liberi professionisti.</b></p> <p>È una Polizza collettiva destinata ad associazioni e società di servizi (contraente) che desiderano assicurare i propri soci e aderenti (assicurati).</p> <p>La polizza si rivolge ad assicurare tutte professioni sanitarie non mediche con esclusione delle ostetriche. A titolo esemplificativo ma non limitativo elenchiamo di seguito alcune categorie assicurabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infermiere</li> <li>• Infermiere Pediatrico</li> <li>• Vigilatrice d'infanzia</li> <li>• Coordinatore infermieristico</li> <li>• Operatore socio sanitario (OSS) –</li> <li>• Operatore socio sanitario specializzato (OSSS)</li> <li>• Operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA)</li> <li>• Assistente Socio Assistenziale (ASA)</li> </ul>
<p><b>COPERTURE DELLA POLIZZA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RCT:</b> la polizza tiene indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a Terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi unicamente nell'esercizio dell'Attività Professionale.</li> </ul> <p>La polizza risponde:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dei Danni cagionati a Terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell' Attività Professionale predetta;</li> <li>b. delle eventuali azioni di rivalsa esperite dalla struttura, clinica o istituto - non facenti capo al Servizio Sanitario Nazionale - a cui l'Assicurato presta la propria opera, o esperite dal suo Assicuratore, ritenendolo personalmente responsabile di Danni arrecati a Terzi;</li> <li>c. delle eventuali azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.</li> <li>d. dei Danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici anche se tali interventi non sono connessi alla Attività Professionale dichiarata.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Responsabilità civile per colpa grave:</b> limitatamente ai casi di responsabilità civile derivanti da colpa grave connessi all'attività professionale svolta dall'assicurato in qualità di dipendente/convenzionato di una struttura del sistema sanitario nazionale (inclusa l'attività intramoenia), l'assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato unicamente di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all'erario, alla struttura, clinica o istituto per il quale l'assicurato presta la propria opera, o al suo assicuratore, solo qualora egli sia dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con sentenza della corte dei conti passata in giudicato o comunque da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.</li> </ul>
<p><b>COPERTURA TERRITORIALE</b></p>	<p>L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento fatte valere in Italia e originate da fatti accaduti in qualsiasi Paese del mondo, esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione.</p>
<p><b>DURATA</b></p>	<p>La polizza/convenzione ha una durata di 3 anni per l'associazione/società di servizi contraente che mette a disposizione dei propri soci la possibilità di aderire di anno in anno pagando il premio convenuto. Non è previsto il tacito rinnovo. I singoli certificati hanno durata annuale e sono tacitamente rinnovabili.</p>
<p><b>FORMULA "CLAIM MADE"</b></p>	<p>L'Assicurato che aderisce alla polizza di anno in anno è tenuto indenne anche per fatti accaduti in epoca anteriore alla stipulazione della polizza (entro il periodo di retroattività) se la richiesta di risarcimento perviene nel corso di decorrenza dell'assicurazione.</p>
<p><b>RETROATTIVITÀ</b></p>	<p>Le condizioni standard prevedono un periodo di retroattività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 (dieci) anni antecedenti la Data di Continuità Assicurativa per i sinistri nell'attività di dipendente del Servizio Sanitario Nazionale;</li> <li>• 5 (cinque) anni antecedenti la Data di Continuità Assicurativa per i sinistri per l'attività Libero professionale.</li> </ul> <p>Rientrano in garanzia le richieste di risarcimento conseguenti a fatti verificatisi nel periodo di retroattività di cui sopra, a condizione che tali richieste siano pervenute per la prima volta nel corso di effetto della Polizza.</p>
<p><b>VERTENZE E SPESE LEGALI</b></p>	<p>L' assicurazione assume le spese legali sostenute per assistere e difendere l'Assicurato in caso di sinistro entro il limite del 25% del Massimale, designando legali e tecnici di fiducia</p>
<p><b>PREMIO</b></p>	<p>Il premio lordo annuale per ogni aderente assicurato è di € 60.</p>
<p><b>MASSIMALE</b></p>	<p>È la somma massima complessiva che l'assicurazione è tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interesse e spese per sinistro e per l'insieme di tutti i sinistri pertinenti a uno stesso periodo assicurativo. L'assicurazione è prestata per ciascun Periodo di Assicurazione e per ciascun Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).</p>